

Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi il 1° gennaio 2007

del 19 ottobre 2006

Secondo l'articolo 36 LPP e gli articoli 1 capoverso 2 e 2 capoverso 2 dell'Ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso d'adeguamento per il primo adeguamento e quelli successivi.

Primo adeguamento

Il 1° gennaio 2007 devono essere adeguate per la prima volta tutte le rendite il cui versamento è iniziato nel corso del 2003. Il tasso d'adeguamento è del *3,1 per cento*.

Adeguamenti seguenti

Gli adeguamenti successivi devono essere effettuati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 di questa ordinanza contemporaneamente agli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Il 1° gennaio 2007 le rendite superstiti e invalidità saranno adeguate come segue:

Anno d'inizio della rendita	Ultimo adeguamento	Adeguamento successivi il 1° gennaio 2007
1985–2001	1° gennaio 2005	<i>2,2 per cento</i>
2002	1° gennaio 2006	<i>0,8 per cento</i>

19 ottobre 2006

Ufficio federale delle assicurazioni sociali